Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Giovedì, 15 maggio | Numero 116

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
Per l'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli ed eventualmente per esami, al posto di archivista presso l'ufficio di segreteria del Senato del Regno, con lo stipendio annuo di L. 3500 « minimo » e di L. 4500 « massimo » raggiungibile mediante cinque aumenti triennali di L. 200 ciascuno, per i quali sarà tenuto conto del servizio già prestato in altre Amministrazioni dello Stato; oltre all'aumento di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 ed all'indennità straordinaria di guerra.

Il concorso è limitato ai funzionari d'ordine delle due Camere Legislative ed ai funzionari d'ordine, aventi grado non inferiore ad applicato di 1ª classe delle Amministrazioni centrali dello Stato, che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data del presente avviso e siano inoltre muniti di diploma di licenza ginnasiale, o di certificato di ammissione al secondo anno di istituto tecnico.

I concorrenti, oltre ai documenti per i requisiti di cui sopra, dovranno esibire l'estratto dello stato di servizio, il certificato generale rilasciato dall'ufficio del Casellario giudiziale, il certificato di regolare condotta e il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno inoltre comprovare (anche occorrendo, mediante apposite prove), di conoscere perfettamente la costituzione ed il funzionamento degli archivi negli uffici pubblici e di avere ottima calligrafia e perfetta pratica dattilografica.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire all'ufficio di segreteria del Senato non oltre le ore 18 del 16 giugno 1919.

Roma, 28 aprile 1919.

Il direttore della Segreteria: *R. Perrino.*

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli (ed eventualmente, in parte, per esame) ad un posto di ufficiale « di concetto » di 3ª classe nell'ufficio di questura del Senato del Regno con lo stipendio annuo di L. 4000 « minimo » e di L. 5000 « massimo », da raggiungersi, quest'ultimo, mediante cinque aumenti triennali di L. 200 ciascuno computabili anche sui precedenti servizi resi allo Stato: ciò oltre all'aumento proporzionale portato dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 ed alla indennità straordinaria di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Il concorso è limitato ai funzionari di 1ª categoria delle Amministrazioni centrali dello Stato, provvisti di laurea in giurispru-

denza, o di diploma di dottore in scienze sociali dell'Istituto « Cesare Alfieri » di Firenze, e che non abbiano compiuto il 32° anno di età al 30 giugno 1919.

I concorrenti dovranno presentare all'Ufficio di questura, non più tardi delle ore 18 del 30 giugno 1919, domanda in carta da bollo da L. 2 diretta alla Presidenza del Senato e corredata dei documenti seguenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente di tribunale ove non trattisi del comune di Roma;

2° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali;

5° certificato comprovante i voti riportati nelle singole prove degli esami universitari;

6° copia autentica dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione civile al cui ruolo il concorrente appartiene;

7° certificato comprovante la classifica ottenuta negli esami di concorso in detta Amministrazione;

8° estratto del foglio matricolare o, quanto meno, una dichiarazione che consenta l'accertamento d'ufficio del servizio militare prestato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6, dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Per l'accertamento delle condizioni fisiche i concorrenti potranno essere assoggettati anche a visita del medico di questa Amministrazione.

Saranno titoli speciali le pubblicazioni giuridiche, i pubblici uffici esercitati, le benemerenze di guerra, la conoscenza di lingue estere e quanto altro sia pertinente alla coltura generale o speciale del candidato.

La conoscenza delle lingue potrà accertarsi mediante esami ai quali saranno sottoposti i soli concorrenti prescelti dalla Commissione aggiudicatrice del concorso.

Roma, 13 maggio 1919.

Il direttore dell'Ufficio di questura: G. MANTOVANI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 695 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550 che provvede pel ritiro delle monete divisionali di argento;

Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1990, 24 marzo 1918, n 413, e 18 agosto 1918, numero 1287, e 12 dicembre 1918, n. 1940, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 30 aprile 1919 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;

Ritenuta l'opportunità di accordare un'ulteriore proroga per tale cambio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali di argento, stabilito col decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 1940, al 30 aprile 1919, è prorogato a tutto il 30 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 696 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956 e 13 gennaio 1918, n. 32, riguardanti l'Istituto nazionale per i cambi coll'estero e l'ordinamento del mercato delle divise;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e il lavoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il monopolio del commercio dei cambi, riservato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero dalle disposizioni del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956, cessa dal giorno della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*.

L'Istituto medesimo, nell'interesse generale, continua a esercitare la vigilanza permanente sulle operazioni delle Banche e delle ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi.

L'Istituto ha facoltà sia di domandare alle Banche e alle ditte stesse tutti gli elementi e tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'adempimento del suo ufficio di controllo, sia di eseguire ispezioni, per le quali può valersi di propri impiegati e di funzionari dello Stato e degli Istituti di emissione.

Art. 2.

L'Istituto è autorizzato a fare, per proprio conto, operazioni intese ad agevolare il compimento di quelle da esso iniziate avanti la pubblicazione del presente decreto; e può effettuare altre operazioni utili all'andamento del mercato dei cambi, in seguito a istruzioni del ministro del tesoro.

Art. 3.

Allo spirare del termine di sei mesi dalla pubblicazione del trattato di pace, l'Istituto procederà alla formazione del suo bilancio finale. Le eventuali perdite saranno coperte in conformità a quanto dispone l'ar-

ticolo 33 dello statuto 16 febbraio 1918, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 21 febbraio 1918, n. 44.

La durata dell'Istituto medesimo, nella forma e con tutte, o con parte delle attribuzioni risultanti dal presente decreto, potrà essere ulteriormente prorogata, segnatamente agli effetti di quanto dispone l'art. 12.

Art. 4.

Il commercio dei cambi in tutte le sue forme può essere esercitato dagli Istituti di emissione, dalla Banca commerciale italiana, dal Credito italiano, dalla Banca italiana di sconto, dal Banco di Roma e dagli altri Enti e dalle Ditte bancarie che, alla data del presente decreto esercitavano l'ufficio di agenzia dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Potranno essere autorizzate a esercitare il detto commercio anche altre Banche o Ditte bancarie, quando risulti che siano in grado di avere una considerevole clientela fornitrice di tratte o assegni su l'estero. Siffatte Banche o Ditte bancarie presenteranno analoga domanda al Ministero del tesoro, il quale deciderà dopo sentito l'avviso del Comitato di che nell'art. 22 dello statuto del detto Istituto nazionale.

Art. 5.

Gli stranieri e le persone che, per ragioni di residenza, o per mancanza di rapporti diretti, non possano cedere le loro tratte, i loro assegni su l'estero, o i biglietti di Banca forestieri, alle Banche o Ditte bancarie autorizzate a tenore dell'articolo precedente, possono giovarsi, come intermediari, di altre Banche o banchieri, e per i biglietti di Banca, anche di cambiavalute.

Questi intermediari hanno l'obbligo di cedere prontamente a una Banca o Ditta bancaria autorizzata, le tratte, gli assegni e i biglietti venuti in loro possesso. I cambiavalute possono trattenere soltanto la quantità di biglietti considerata necessaria al rispettivo commercio.

Art. 6.

Le Banche e ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi e gli intermediari indicati all'art. 5 sono soggetti alle ispezioni di che all'ultimo capoverso dell'art. 1.

Essi devono tenere al corrente il registro prescritto, per le operazioni della specie, dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1346. Nel detto registro devono essere segnate anche le operazioni in biglietti e monete estere.

La contabilità e la corrispondenza riguardanti gli affari in cambi, devono essere tenute distinte da quelle riferentisi ad altri affari.

Le irregolarità riscontrate nella contabilità, nella corrispondenza e nella tenuta del registro medesimo, sono punite con ammenda da L. 200 a L. 3000. L'impiegato che si sia reso responsabile delle dette irregolarità, non potrà più essere addetto a servizi attinenti al commercio dei cambi presso qualsiasi Banca o Ditta autorizzata.

Gli autori di operazioni contrarie alle disposizioni del presente decreto, sono soggetti a una multa estensibile fino al doppio della somma oggetto delle operazioni stesse.

Art. 7.

Gli esportatori devono consegnare a una delle Banche o Ditte autorizzate, di che all'art. 4, entro un congruo termine dalla data delle rispettive esportazioni, i cambi relativi.

Agli esportatori i quali abbiano bisogno di importare materie prime dall'estero per le proprie lavorazioni, è fatta facoltà di servirsi, per il pagamento delle materie medesime, dei cambi introitati per effetto della esportazione dei prodotti risultanti da quelle lavorazioni.

Speciali norme saranno emanate per regolare il servizio dei cambi inerenti all'esercizio delle Imprese di trasporti marittimi e alle operazioni con l'estero delle Imprese di assicurazioni.

Gli esportatori e le accennate imprese sono soggetti a tutte le disposizioni di che agli articoli 1 e 6 del presente decreto.

Art. 8.

Le vendite di cambi devono essere fatte soltanto a chi debba servirsene: *a*) per pagamenti all'estero di merci la importazione delle quali sia controllata a tenore delle disposizioni vigenti; *b*) per soddisfare impegni indeclinabili assunti verso l'estero prima dell'11 marzo 1918, o autorizzati posteriormente dall'Istituto nazionale per i cambi; *c*) per rimborso di crediti in lire di Banche estere verso Banche italiane; *d*) per provvedere a giustificati bisogni di persone che, avendo beni nel Regno, risiedono all'estero per affari o incarichi professionali.

Sono soggette all'approvazione preventiva dell'Istituto dei cambi: le operazioni di partecipazioni finanziarie all'estero e quelle dipendenti da aperture di credito ottenute all'estero; le negoziazioni di titoli in paesi stranieri da parte di Banche o Ditte italiane; e le altre operazioni, le quali importino anche indirettamente trasferimento di capitali italiani all'estero, non specificatamente considerate nel presente decreto.

Sino a nuova disposizione, gli ordini di vendite di valuta italiana all'estero da parte di Banche e di Ditte italiane e di Banche estere residenti, o rappresentate in Italia, devono tutti avere esecuzione a mezzo dell'Istituto nazionale per i cambi.

Art. 9.

Le Banche e Ditte bancarie autorizzate, devono astenersi di consentire cessioni di cambi per pagamenti di merci meno necessarie ai consumi in Italia, quando abbiano ancora da sodisfare domande di cambi per pagamenti riguardanti importazioni di derrate alimentari, di materie prime per le industrie nazionali e di altre merci assolutamente indispensabili.

Le Banche e Ditte bancarie medesime non possono ceder cambi a privati per acquisti di merci, la importazione delle quali sia avocata esclusivamente allo Stato.

Le domande di cambi per corrispondere ai bisogni del R. tesoro, devono essere soddisfatte con priorità su tutte le altre.

Art. 10.

Sino a nuova disposizione, le esportazioni di merci dal Regno sono subordinate alla presentazione agli uffici doganali dei certificati previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Su invito del ministro del tesoro, l'Istituto nazionale per i cambi potrà fissare temporaneamente dei limiti di prezzo per le operazioni di cambio.

Art. 12.

L'Istituto medesimo, in seguito ad autorizzazione del ministro del tesoro, potrà assumere in proprio o in partecipazione con altri, il rischio del cambio per i pagamenti all'estero di crediti speciali a lunga scadenza, che venissero aperti per agevolare l'importazione di derrate e di materie prime necessarie alle industrie nazionali.

Art. 13.

A parziale deroga di quanto dispone l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1900, il ministro del tesoro può consentire agli esportatori, per determinati paesi, la facoltà di stabilire il pagamento del prezzo delle merci in lire italiane.

Speciali disposizioni possono essere fissate dal ministro del tesoro, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, rispetto ai modi di pagamento delle merci esportate dall'Italia verso paesi in difficili condizioni di circolazione monetaria.

Le spese per le funzioni di controllo e sorveglianza attribuite all'Istituto per i cambi dal presente decreto, sono coperte dalle Banche autorizzate, nelle forme e nei modi stabiliti dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dell'Istituto medesimo.

Art. 14.

Rimangono in vigore, in quanto non siano modificate o annullate dal presente decreto, le disposizioni riguardanti la materia del commercio dei cambi emanate con precedenti decreti.

Art. 15.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 636. **Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, a decorrere dal 1° aprile 1919, al direttore della R. scuola archeologica italiana in Atene viene corrisposto, a titolo di indennità e di residenza e spese di rappresentanza, un annuo assegno di lire novemila, abrogandosi il 1° capoverso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260.

N. 637. **Decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la Scuola-laboratorio e stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano è posta alla diretta dipendenza del Ministero stesso ed è riordinata in base alle norme dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, assumendo la denominazione di R. stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi.

N. 640. **Decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, si approvano alcune modificazioni allo statuto organico della nuova Cassa di risparmio di Fossombrone.

N. 642. **Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il Consorzio provinciale « Virgilio » fra le cooperative di produzione e lavoro, agricole ed affini, con sede in Mantova, è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 652. **Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Adria (Rovigo) di applicare, agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, per talune categorie, in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare 21 aprile 1918.

N. 653. **Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Zocca (Modena) di applicare per l'anno 1918 la tassa sul bestiame, in eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare del 30 dicembre 1917.

N. 654. **Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Poviglio (Reggio Emilia) di applicare agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari per molte voci, giusta la tariffa deliberata il 25 aprile 1918.

N. 655. **Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Michele Extra (Verona) di applicare, agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul bestiame in eccedenza dei limiti massimi normali in base alla tariffa deliberata dal R. commissario il 6 giugno 1918.

N. 659. **Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Campegine (Reggio Emilia) di applicare, agli effetti del triennio 1919-921, la tassa sul bestiame in eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale il 12 gennaio 1919.

N. 660. **Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Civitella del Tronto (Teramo) di applicare, agli effetti del triennio 1919-921, la tassa sul bestiame con riduzione dei minimi imponibili in base alla tariffa deliberata dal R. commissario in data 12 ottobre 1918.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza 31 marzo 1919 del Comando su-

premio relativa al cambio della valuta nel Trentino e nella Venezia Giulia;

Visto che nel testo della predetta ordinanza come risulta dalla pubblicazione eseguita nella *Gazzetta ufficiale* del 5 aprile si riscontrano due errori di stampa, e precisamente al capoverso dell'art. 10 dove dopo le parole « tuttavia i pagamenti » è stata omessa l'altra parola « anche » e in luogo di « dopo il 19 aprile » è stato stampato « dopo il 10 aprile »:

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Comando supremo del 28 gennaio 1919;

Determina:

L'articolo 10 dell'ordinanza 31 marzo 1919 del Comando supremo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 5 aprile 1919, è rettificato come segue:

« A decorrere dal 10 aprile 1919, qualunque valore espresso in corone s'intende ragguagliato a lire italiane in ragione di L. 0,40 per una corona.

Tuttavia i pagamenti, anche a titolo di rimborso, che dopo il 19 aprile 1919 saranno fatti, in base del detto ragguaglio, per obbligazioni ed operazioni anteriori al giorno 10 aprile 1919, si intenderanno sempre eseguiti sotto riserva di ogni eventuale ragione o diritto in dipendenza di quanto dispone l'art. 7 ».

Addì 10 maggio 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;

Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, non sono considerati come nemici i territori già appartenenti alla cessata Monarchia austro-ungarica ed all'Impero germanico e che ora fanno parte del nuovo Stato polacco.

Non sono del pari considerati come nemici i già sudditi dell'Impero austro-ungarico e dell'Impero germanico, la cui nazionalità polacca risulti da certificato rilasciato dalla rappresentanza in Italia di detto Stato e confermato dall'autorità politica e consolare in Italia.

Art. 2.

Rimane tuttora proibita l'importazione nel territorio dello Stato polacco delle merci che non possono venire importate in Bulgaria e nell'Austria tedesca a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1919.

Uguale proibizione vale nei riguardi del territorio dell'Estonia.

Art. 3.

La riesportazione dallo Stato polacco e dall'Estonia verso i territori con i quali le relazioni commerciali non sono ristabilite, rimane altresì proibita per tutte le merci non contemplate nell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 aprile 1919.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;

Visti i decreti Ministeriali 23 febbraio, 19 marzo e 4 aprile 1919 (rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 1° marzo, del 25 marzo e dell'8 aprile 1919) con i quali venne autorizzata la ripresa del commercio con la Turchia e la Bulgaria; con i porti dell'Adriatico e loro entroterra (Croazia, Slavonia, Bosnia, Erzegovina, Montenegro ed Albania) e con l'Austria tedesca;

Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

Sono tuttora vietate le importazioni delle seguenti merci nei territori dell'Impero Ottomano e della Bulgaria, nei porti adriatici e loro entroterra (Croazia, Slavonia, Bosnia, Erzegovina, Montenegro ed Albania) e nell'Austria tedesca:

1. Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate ed accessori, oggetti e materiali atti a servire per l'aerostatica e per l'aviazione.
2. Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da sport, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti e compressi, liquidi infiammabili, acidi ed altri mezzi di distruzione suscettibili di essere utilizzati per la guerra, e loro parti staccate.
3. Lamiere da blindaggio.
4. Automobili blindate.
5. Filo di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo od a tagliarlo.
6. Materiali di accampamento, articoli di materiali di accampamento e parti staccate.
7. Effetti di vestiario e di equipaggiamento aventi un carattere militare.
8. Materiale elettrico atto ad uso militare e parti staccate.
9. Polveri ed esplosivi specialmente destinati alla guerra.
10. Lenti e binoccoli da campagna.
11. Gas impiegati per la guerra.
12. Cannoni e mitragliatrici.
13. Affusti, cassoni e vagoni militari.
14. Bardature e finimenti aventi carattere militare.
15. Strumenti ed apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra ed alla fabbricazione o alla riparazione delle armi e del materiale da guerra terrestre o navale.
16. Mine sottomarine e parti staccate.
17. Proiettili, cartocci, cartucce e granate di ogni specie e loro parti staccate.
18. Telemetri e parti staccate.
19. Proiettori e parti staccate.
20. Apparecchi per segnalazioni foniche sottomarine.
21. Materiale di telegrafia senza fili.
22. Torpedini.
23. Bastimenti da guerra, comprese le imbarcazioni e loro parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

Per la Bulgaria e l'Austria tedesca è inoltre proibita l'importazione delle seguenti merci:

24. Oggetti di ogni specie che possono servire al trasporto per terra.
25. Animali da sella, da tiro, da basto, vetture automobili, biciclette e loro parti staccate.
26. Locomotive e materiale rotabile.
27. Apparecchi di telegrafia, telefoni e loro parti staccate.
28. Materiali impiegati per il funzionamento dei telefoni e dei telegrafi.

Art 2.

Le merci indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 14, nonchè i vagoni militari di ogni specie, sono di proibita importazione nei territori anzidetti solo in quanto possa esserne fatto un uso militare; pertanto qualora risulti che tali merci sono destinate ad usi civili, le relative spedizioni saranno autorizzate dalle competenti autorità.

Inoltre è in facoltà del Comitato orientale del blocco sedente in Parigi, di concedere speciali deroghe per le altre merci indicate nell'art. 1.

Le istanze per la concessione di tali deroghe saranno presentate al Ministero delle finanze (Comitato consultivo per le esportazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Josef Agost*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Josef Agost*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Josef Agost* della portata di tonnellate 1710 iscritto al porto di Fiume di proprietà della Società Levante, domiciliata a Budapest, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Josef Agost* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Josef Agost* e, per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario

Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Ampelea*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Ampelea*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo denominato *Ampelea* (Bernardo Canal) di bandiera austro-ungarica del tonnellaggio brutto 1346, netto 840, di proprietà di Arturo Retti fu Anastasio, nato e domiciliato a Rovigno è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità ma-

rittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi, compresa la nave *Ampelea*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Ampelea* e per essa dell'indennità di assicurazione o requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro
Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:
Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 8 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 140,50.

Roma, 10 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.03	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91,80	—

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 124 — Londra 35,85 — Svizzera 154,50 — New York 7,62;

versamento telegrafico New York 7,65;

per vendita chèques: Parigi 124,50 — Londra 35,975 — Svizzera 155,50 — New York 7,645;

versamento telegrafico New York 7,675.

Roma, 14 maggio 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di R. tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta: Debenedetti Giacomo fu Moise (pos. n. 660491) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 (1) — Ammontare del capitale L. 1000 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2242 — Data della ricevuta: 2 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cirillo Pietro di Francesco (pos. n. 623989) — Titoli del debito pubblico un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 213,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 aprile 1919.

(1) Due obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Parma — Intestazione della ricevuta: Terzi Giuseppe fu Paolo, presidente della Cassa centrale cattolica di Parma (pos. n. 662530) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita P. N. 4,50 0/0 — Capitale L. 400 — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Parma — Intestazione della ricevuta: Terzi Giuseppe fu Paolo, presidente della Cassa centrale cattolica di Parma (pos. n. 662520) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita P. N. 4,50 0/0 — Capitale L. 10.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 38).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	564364	140 —	Gargiulo Maria Annunziata fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Amalfi *Serafina* di Benedetto, ved. di Gargiulo Vincenzo, dom. a Sant'Agnello (Napoli); con usufrutto vitalizio ad Amalfi *Serafina* di Benedetto, ved. Gargiulo	Gargiulo Maria Annunziata fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Amalfi *Luisa-Serafina* di Benedetto, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio ad Amalfi *Luisa-Serafina* di Benedetto, ecc., come contro
»	564366	140 —	Gargiulo Agnello fu Vincenzo, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Gargiulo Agnello fu Vincenzo, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente
»	737	7 —	Mandara *Teresina* fu Pietro, dom. in Calvi Risorta (Caserta)	Mandara *Elisa Teresa*, ecc., come contro
»	738	7 —		
»	891	17 50		
»	2062	70 —		
Miste				

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 39).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	010313	Cap. 5000 — Rend. 250 —	Sandre *Virginio Francesco* di Angelo, dom. a Vicenza.	Sandre *Francesco*, di Angelo, dom. a Vicenza.
3.50 %	280706	35 —	*Quirichetti* Baldassarre e Natalia di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	*Quirighetti* Baldassarre e Natalia di Filippo, ecc., come contro.
»	325977	70 —	Layolo *Eustacchio-Franco*, *Luisa*, Irene e Paola fu Cesare, minori sotto la tutela della madre Rodella Maria fu Eustacchio ved. Layolo Cesare e moglie in seconde nozze di Falcone Rodolfo, dom. in Torino.	Layolo *Paolo-Eustacchio*, *Giovanni-Francesco*, *Maria Silvia Luigia*, Irene e Paola, fu Cesare, minori ecc., come contro.
»	753788	17 50	Bernardi Caterina fu Carlo, moglie di *Vescovo Antonio*, domic. a Pianezza (Torino).	Bernardi Caterina fu Carlo, moglie di *Vesco Pietro-Antonio*, domicil. a Pianezza (Torino.
»	325916	276 50	Scalvedi *Carlo* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domicil. a Torino.	Scalvedi *Gian Giacomo Carlo* di Luigi, minore, ecc., come contro.
»	366736	875 —	Maglione *Maria* fu Girolamo, moglie di Niccolò De Filippis, dom. a Napoli.	Maglione *Francesca Maria*, fu Girolamo, ecc. come contro.
»	372739	175 —		

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 12 giugno 1918:

Pensioni civili.

Cicu Luigia, ved. Campagna, L. 729 — Mathis Egilia, ved. Fossati, L. 1102,66 — Salvadari Baschieri Giovanni, archivista, L. 3360 — Leffi Agostino, ispettore dogane, L. 4114 — Simonazzi Emilio, applicato, L. 826,54 a carico dello Stato, L. 81,90 a carico dell'Economato benefizi vacanti di Venezia, L. 947,62 a carico dell'Economato benefizi vacanti di Bologna, L. 29,24 a carico dell'Economato benefizi vacanti di Palermo — Macchetti Carolina, orf. Oreste, brig. poste (indennità), L. 2580 — Franceschini Tullio, procuratore Re, L. 4432 — Chiappe Giuseppa, orf. Luigi, bidello, L. 460,66.

Ardito Giulia, ved. Arena, L. 333,33 — Strapazzon Teresa, ved. Malvezzi, L. 672,66 — Masino Giacinta, ved. Boulenaz, L. 441,33 — De Camelis Luisa, ved. Carbone, L. 852,66 — Gentile Giovina, ved. Tizi, L. 836 — Veglia Caterina, ved. Andreoli, L. 905,33 — Tarca Giuditta, ved. Pasini, L. 333,33 — Prota Vittoria, ved. Mirra, L. 262,50 — Baldini Maria, op. tab. (indennità), L. 636,43 a carico dello Stato e L. 770,72 a carico della Cassa nazionale di previdenza — Polara Giorgio, 1° uff. poste, L. 1938 — Sommi-Picenardi, orf. Giorgio giudice, L. 941,66 — Orlando Marianna, ved. Zaccaro, L. 319,33.

Cappa orf. Giuseppe, capo tecnico, L. 401,33, più L. 401,33 in aumento — Buzzichelli Elvira, ved. Foschi, L. 448 — Scala Antonietta, orf. Pasquale, L. 233,33 — Paita Maria, ved. Pillistrò, L. 255 — Rolfo Gemma, ved. Silva, L. 497,33 — Pergoletti Anna, ved. Giberti, L. 404,16 — Falciola Giovanna, ved. Beltrame, L. 1077,33 — Petroselli Rachele, ved. Cancellieri, L. 823 — Fini Elvira, ved. Damaremmi, L. 133,33 — Berretta Luigi, op. artigl., L. 1000 — Ardizzi Purissima, ved. Massari (indennità), L. 2580 — Favale Concetta, ved. Benedetto, L. 970,66 — Chinni Michelangelo, pres. trib., L. 3993 — Mosso Maria, ved. Barrocco, L. 569,66 — Cecchi Elpidio, pres. trib., L. 5356 — Boffito Elisa, ved. Osti, L. 908 — Percuoco Anna, ved. Fucetola, L. 232,50 — Ripa Francesca, ved. Di Stefano (indennità), L. 1283.

Pensioni militari.

Lanza Ferdinando, capitano R. E., L. 3364 — Tomei Giustino, maresciallo RR. CC., L. 1750,30 — Gazzi Alessandro, id. di finanza, L. 1860,04.

Amodeo Domenico, padre di Carmelo, L. 293,82 — Leo Paolina, vedova Di Fazio, L. 450 — Fedele Brigida, ved. Zaccaria, L. 938,66 — Molineris Paola, ved. Dolci, L. 258 — Ponzetti Annita, vedova Ardizzon, L. 848 — Ricci Antonio, maresc. RR. CC., L. 1168 — Gatti Antonio, tenente generale, L. 8000 — Marsala Giuseppe, guardia carceri, L. 1352 — Micali Vincenzo, id., L. 1452,75 — Marini Adriano, id., L. 1560 — Spennagallo Lucia, ved. Persico, L. 114.

Francia Vittorio, tenente colonn., L. 4117 — De Petro Cesare, colonnello d.ti, L. 6400 — Rossi Carlo, magg. fant., L. 3791 — Cantone Paolo, maresc. magg., L. 1702,85 — Cinque Olderico, brig. fin., L. 1314 — Capasso Raffaele, maresc. fin., L. 2018,42 — Borsi Giovanni, guardia carceri, L. 1259,05 — Bollino G. Batta, id., L. 1023,75 — Archenti Luigi, id., L. 1200 — Toccalini Maddalena, ved. Caneva, L. 202,50 — Fassini Camossi, orf. di Paolo, maggiore, L. 1360 — Casulli, orf. di Michele, maresc. RR. CC., L. 382,66 — Catelli Paolo, app. finanza, L. 1060,92, di cui: a carico dello Stato, L. 953,98; a carico del comune di Firenze, L. 106,94 — De Benedetti Guido, capit. corvetta, L. 2951 — Bianchi Elisabetta, ved. Abate, L. 270 — Tristani Giuseppe, maggiore generale, L. 6580.

Grassi Sinibaldi Alfonso, 1° capitano, L. 3916 — Ievolella Felice, maresc. finanza, L. 1645,42, di cui: a carico dello Stato, L. 1460,22; a carico del comune di Firenze, L. 113,99; a carico del comune di Catania, L. 71,21 — Virtuosi Sante, app. finanza, L. 1168, di cui: a carico dello Stato, L. 1134,08; a carico del comune di Firenze, L. 33,92 — Moscatelli Alfredo, maresc. finanza, L. 2557,92, di cui: a carico dello Stato, L. 2467,76; a carico del comune di Firenze, L. 90,16 — Sanginario Incoronata, ved. Besso, L. 122 — Minguzzi Maria, ved. Ruggiero, L. 941,33 — Teran Amalia, orfana di Raffaele, pensionato, L. 340 — Santanera Giuseppe, tenente colonn., L. 4086 — Marchi Amabile, ved. Savoi, L. 202,50 — Basso Ersilia, ved. Basso, L. 1360.

Adunanza del 19 giugno 1918:

Pensioni civili.

Galluzzo Camillo, capo sezione, L. 4964 — Decani Luigia, ved. Zoccatelli, L. 650,33 — Dentale Alberinda, ved. Del Vecchio, lire 532,33 — Melis Renato, orf. Antonio, c. d'Ist., — L. 650Zeri Augusto, archiv. capo, L. 3361 — Faradori Madama, ved. Negrinelli, L. 1085,66 — Radicchi Giuseppa, ved. Fondara, L. 588,33 — Napoli Sebastiana ved. Cornetta, L. 1193,33 — Riola Lorenzo, consig. appello, L. 5941 — De Lamorte Alfonsina, ved. Lucarelli, L. 511,66 — Pucci Federica, ved. Alvisi, L. 684,66 — Camplone Maria ved. Michetti, L. 483,66 — Cannato Fortunata, vedova Esposito (indennità), L. 4314 - Cafaro Vincenzo, capo tecnico mar., L. 3407.

Grasso Santina, ved. Drovandi, L. 386,66 — Codiglione Pietro, delegato P. S., L. 2167 — Rossi Angela, ved. Marcelli (indennità), lire 1573 — Guidi Maria, ved. Somazzi, L. 921 — Gramaglia Lodovica, ved. Aprile, L. 248 — Frati Adele, ved. Cicotti (indennità), L. 8325 — Biggi Laura, ved. Foce, L. 333,33 — Borghesan Antonio, brig. poste, L. 1600 — Rapallo Margherita, ved. Berio, L. 1626,66 — Niccoli Giulia, ved. Giannini, L. 1764 — Luzzotto Antonia ved. Tonissi (indennità), L. 2612 — Cerretti Anna, vedova Olivieri, L. 240 — Monteverde Caterina, ved. Pettinati, L. 416.

Carcano Paolo, ministro di Stato (indennità), L. 17.333 — Biondi Margherita, ved. Bottecchia, L. 2000 — Forgnone Maria, vedova Robba, L. 533,33 — Palombi Giacinta, ved. Bronzetti, L. 253,33 — Bisari Elvira, ved. Vizzini, L. 900,33 — Blois Maria, vedova Farina, L. 586,66 — Dabalà Caterina ved. Lucchese, L. 333,38 — Baiardo Maria, ved. Rufino, L. 504 — Vienna, orfani Sebastiano, uff. d'ord., L. 457,33 — Ravizza Fortunata, moglie Goita, econ. magaz. L. 735,66 — Carassale Rosa ved. Canevazzi, L. 2666,66 — Scialoja Giulia, ved. Simoncelli, L. 1684,33 — Salvati Maria, vedova Castellano (indennità), L. 4314 — Parrelli Francesco, commissario P. S., L. 3774 — Bozzi Carlo, segretario, L. 3971 — Cattini Luigi, sost. proc. del Re (indennità), L. 9450 — Galli Lucia, ved. Guglielmotti, L. 754, 33.

Martelli Giuseppa, ved. Ornani, L. 833,33 — Fiandrini Caterina, ved. Livio, L. 266,66 — Corberi orf. Giacomo, assistente genio civile, L. 781,66 — Chieri Ersilia, ispettrice, L. 1447 — Carola Raffaela, ved. Cappella, L. 308,33 — Bottino Antonia, ved. Pruzzo, L. 166,66 — Capezzuto Gaetano, op. tabacchi, L. 1377 — Bargellini Elvira, ved. Bini, L. 300 — Bonito Filomena, ved. Russo, L. 270,83 — Pisciotta Maria, ved. Loria, L. 448 — Sportelli Leocardia, ved. Mori, L. 120 — Sportelli Leocardia, vedova Mori, L. 168.

Pensioni militari.

Rossi Celso, colonnello fanteria, L. 4156 — Quaglia Matteo, maggior generale, L. 8000 — Santarnecchi Ovidio, id., L. 5772 — Quadrio Icaro, 1° capitano fanteria, L. 3394 — Ricco Nicola, guardia carceri, L. 733,20 — Piseddu Giovanni, guardia forestale, L. 1022 — Bessi Luigi, sergente maggiore, L. 889,01 — Roberto Giuseppe, app. guardie di città, L. 1277,20 — Cei Antonio, maggiore sus., L. 4080 — Bazzoli Luigi, colonnello distr., L. 6400 — Grifeo Francesco, id., L. 4937 — Bertolini Carmela, ved. Primiceri, lire 458,66 — Lebole Maria, ved. Tollier, L. 1109,33 — Albrigo Maria, ved. Brugnoli, L. 331,73.

Sanna Assunta, ved. Cilloccu, L. 1227,66 — Moraca Antonio, appun-

tato guardie città, L. 1357,20 — Zuppardo Giuseppe, id. finanze, L. 1309,62 — Tesori Cesare, tenente colonnello fanteria, L. 3003 — Riva Giovanni, maggiore id., L. 1688 — Pasquali Ulderico, guardia carceri, L. 1238,25 — Costa Reghini Carlo, colonnello, L. 6400 — Zaccone Maria, ved. Ricci, L. 597,66 — Candia Zaira, ved. Gaudenzi, L. 274,40 — Rollino Carolina, ved. Sponghini, L. 591,30.

Carosio Orsola, ved. Natoni, L. 210 — Galiberti Ida, ved. Giuliani, L. 365,86 — Ranalla orfani Pompilio, c. guardia carceri, L. 285 — Ruffino Giuseppe, app. guardie di città, L. 1357,20 — Sassetti Olga, ved. Sottili, L. 1850 — Garofoli Antonio, maggiore fanteria, L. 4080 — Tavassi Nicola, colonnello fant., L. 5419 — Giordano Giuseppe, maresciallo guardie di città, L. 1905 — Sorrentino Luigia, ved. Cesaro, L. 554,40 — Campanari Clotilde, ved. Oberti, L. 1307,66 — Barbosio Angiola, ved. Praga, L. 1109,33.

Satta Angela, ved. Codias, L. 267,60 — Simeone Vincenza, ved. Iovino, L. 250 — Bianca Sebastiano, maresciallo RR. carabinieri, L. 715,33 — Valsecchi Giulio, tenente cavalleria, L. 3048 — Lastia di Santa Sofia Giuseppe, colonn. d.ti, L. 6400 — Priolo Emanuele, maggiore fanteria, L. 2808 — Di Carlo Pietro, guardia carceri, L. 701,55 — Gentili Fedele, id., L. 1664 — Muratori Antonio, maggiore sussistenza, L. 4080 — Musso Vittorio, tenente colonnello amministrazione, L. 4800 — Amenduni Alfredo, maggior generale, L. 8000.

Carboni Antonio, brigadiere forestale, L. 1250 — Calini Francesco, colonnello artiglieria, L. 5877 — Itzinger Arturo, colonnello cavalleria, L. 4657 — Benvenuti Rosa, ved. Zarbetto, L. 467,50 — Cerri Iginia, ved. Ventavoli, L. 638,40 — Pagnini Teresa, vedova Barni, L. 293,82 — Ferraro Filomena, ved. De Pasquale, L. 705,60 — Maranzana Angela, ved. Bosinco, L. 625 — Contini Assunta, ved. Rossi, L. 137,50.

Adunanza del 26 giugno 1918:

Pensioni civili.

Berri Isabella, ved. Mazzega, L. 266,66 — Righetti Pompeo, capo sezione, L. 5176 — Lombardi Rosa, ved. Cossu, L. 350,33 — Zuccolotto Giovanna, ved. Rui (indennità), L. 3146 — Sabbatini Luisa, ved. Felicioli, L. 1312 — Chiarazza Giovanni, guardafili, L. 1453 — Cotto Placido, usciere capo, L. 1549 — Fazio Benedetto, commis. P. S., L. 4848 — Viale Emma, ved. Novaro, lire 1476,33 — Bellotto M. Laura, ved. Italiani, L. 155 — Leotta Maria, ved. Russo, L. 1099,33 — Frunzio, orf. Filippo, g.a tratturi (indennità), L. 1225 — Benincasa Giuseppe, ispett. ferr., a carico dello Stato L. 2901,06, a carico delle ferrovie dello Stato L. 3133,94 — Prola Anna, ved. Chiarovano, L. 190 — Alladio Gabriele, professore, L. 1793 — Bentini Pia, ved. Pezzi, a carico dello Stato, L. 612,85, a carico del Monte pensioni maestri elementari L. 241,48 — Fagà Cesare, delegato di P. S., L. 3346.

Follari Zaira, ved. Santocchi, L. 550 — Bergomi Gaetano, op. marina, L. 768 — De Sanctis Tommaso, delegato di P. S., L. 1613 — Simonetti, orf. Francesco, brig. poste, L. 316 — Sestini Benedetto, 1° aiut. arch. Stato, L. 2520 — Busco Giulia, ved. Zito, L. 733,33 — Carrano Andrea, ispett. tasse, L. 4829 — Ferrara Maria, ved. Sofra (indennità), L. 3200 — Malatesta Albina, vedova Conchiglia, L. 500 — Biancardi Maria, ved. Bartolini, lire 816,66 — Tognolo Emilia, ved. Principe, L. 693,66 — Chiercher Callisto, comm. P. S., L. 3048 — Ciappa Carmela, ved. Giannetti, a carico dello Stato L. 596,53, a carico del comune di Napoli L. 171,47.

Franceschi Antonio, archivista, L. 2273 — Anselmi Publio, ufficiale d'ord. poste, L. 1691 — Mori Matilde, ved. Tesori, L. 727 — Lenti Costanzo, uff. poste (indennità), L. 2563 — Callisto Antonia, ved. Torracca, L. 554,66 — Baldussi Beniamino, uff. d'ordine poste, L. 1766 — Balducci Maria, ved. Barteri, L. 492,66 — Nezzoso Giovanna, ved. Fraterno, L. 99,66 — Serafini Ercolina, ved. Caporali, L. 835 — Cafari Emilio, cons. pref., L. 5106 — Briolo Maria, ved. Stagni (indennità), L. 3055 — Crapa Marianna, ved. Pecoraro, L. 492,66 — Mascini Marianna, ved. Fratini, L. 424 — Aldini Alberto, professore, L. 2603.

Ferraro Annibale, farmacista militare, L. 4046 — Zacchello Amalia, ved. Mulacchiè, L. 349,66 — Maria Vandalino, archivista, L. 2393 — Bonfà Catullo, usciere capo, L. 1580 — Filippi Anna, vedova Baldacci, L. 827.

Pensioni militari.

Masino Giacinto, maggiore fanteria, L. 3795 — De Maria Federico, colonnello id., L. 5850 — Buscaoli Eugenio, maggiore d'amministrazione, L. 4071 — Scaramella Alberto, 1° capitano fanteria, L. 3273 — Ambrosi Gio. Batta, id. id., L. 2820 — Caputo Arcangelo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1813,29 — Di Mazzio Romilda, ved. Libertini, L. 480 — Mondellini Irene, ved. Barberis, L. 1801,66 — Manù Angela, ved. Gerbaldi, L. 421,66 — Bardelli Almira, ved. Palazzolo, L. 638,60 — Robiola Domenico, capitano RR. CC., L. 3440 — Carles Teofilo, tenente colonnello fanteria, L. 4272 — Gozzi Ennio, 1° capitano sussistenza, L. 3760 — Palombi Antonio, id. id., L. 3858 — Alliana Ernesto, maggior generale, L. 8000 — Schibik Pietro, appuntato guardia di città, L. 1101,52.

Capriotti Francesco, guardia di città, L. 325 — Berta Rachele ved. Franceschi, L. 1766,66 — Manzolli Luigia, ved. Tomè, L. 538,86 — Rosi Paolina, ved. Pacini (indennità), L. 1283 — Lorenzotti Desolina, ved. Bruschi, L. 1055 — Beccagutti Teresa, ved. Latini, L. 1360 — Manetti Adele, ved. Curti, L. 1386,66 — Polverosi Giuseppa, ved. Lubrano, L. 983 — Sequi Vincenzo, maggior generale, L. 6272 — Cortese Nicola, 1° capitano sussistenza, L. 3854 — Vio Pompeo, maggiore riserva, L. 2323 — Morabito Alessandro, colonnello d'artiglieria, L. 6090 — Rosin Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 1081,20 — Vasciaveo Michele, caporale, L. 540 — Sommaini Cecilia, ved. Zezza, L. 365 — Di Nepi Lidia, ved. Canal, L. 635,10 — Terruggia Luigia, ved. Falangola, L. 1866,66 — Crippa Maria, ved. Pozzali, L. 922 — Militello Emilio, maggiore medico, L. 4080,66.

Chierchia Raffaele, colonnello genio, L. 5850,66 — Silvano Maria, ved. Baudino, L. 1109,33 — Barbera Paolo, maggiore fanteria, L. 3678 — Littardi Giovanni, id., L. 3800 — Bergamaschi Pietro, tenente colonnello fanteria, L. 4666 — Panizza Cesare, colonnello id., L. 4854 — Gandini Umberto, id., L. 6200 Ferrari Decio, tenente generale, L. 8000 — Micucci Nicola, guardia di città, L. 427 — Chegia Aurelio, guardia carceri, L. 1664 — Scocciolini Pacifico, id., L. 1560 — Jannelli Michele, id., L. 1120 — Cavicchia Ciro, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Clerico Antonia, ved. Gallo, L. 280,53 — Rosselli M.a Grazia, ved. Munafò, L. 533,33 — Rapicano Clementina, ved. Calabrese, L. 929 — Ricci Bianca, ved. Crocco, L. 1472,66.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Pistono Filippo di Alessandro, caporale, L. 840 — Cariota Giuseppe di Alfonso, soldato, L. 630 — Fuga Luigia di Ballarin Angelo, id., L. 630 — Sonzini Giuseppa di Santagostini Mario, id., L. 630 — Mizzon Enrico di Luigi e Angelo, id., L. 630 — Murruzzu Giuseppa di Suddu Pietro, id., L. 630 — Barattero Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Pizzetti Francesco di Luigi, caporal maggiore, L. 560 — Lepori Giuseppe di Guglielmo, caporale, L. 840.

Sanseverino Assunta di Germano Eugenio, soldato, L. 630 — Trella Gerardo di Domenico, id., L. 630 — Leoni Cesare di Gino, sergente, L. 1120 — Villa Carlo di Salvatore, soldato, L. 510 — Podestà Alberto di G. Battista, id., L. 630 — Trentin Antonio di Oreste, id., L. 480 — Giovanchelli Sabatino di Ferdinando, id., L. 630 — La Greca Giovina di Campanale Domenico, id.,

L. 630 — Balduzzi Angelo di Ernesto, sold., L. 630 — Nasini Alfonso di Celeste, id., L. 630 — Bertolotti Paola di Rozza Mario id., L. 630 — Manca Sofia di Caredda Bernardino, caporale id., L. 840.

Valletta Giovanni di Alberto, soldato, L. 630 — Alasi Domenico di Michele, id., L. 630 — Iacovetta Carmela di Pasquale, id., L. 630 — Pedetti Gaetano di Vittorio, id., L. 630 — Paolini Annunziata di Pedetti Vittorio, id., L. 630 — Scarciofalo Mario di Salvatore, id., L. 630 — Dasco Francesco di Ettore, id., L. 630 — Carli Fortunato di Federico, id., L. 630 — Romano Giovanni di Natale, id., L. 630 — D'Esposito Rachele di Durante Raffaele id., L. 601.

Giorgi Maddalena di Gennari Antonio, soldato, L. 630. — Carrescia Giovanni di Liberato, id., L. 630 — Resta Francesco di Felice, id., L. 630 — Tarrica Pietro di Felice, caporale, L. 840 — Alberico Angela di Vellucci Cipriano, soldato, L. 630 — Balbi Teresa di Ferrari Giulio, id., L. 630 — Ferrante Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Vinazza Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Simondo Giacomo di Paolo, caporale, L. 840 — Pavesi Stefana di Valaiti Iacchini Costantino, soldato, L. 630 — Danelli Alessandro di Giuseppe, sergente, L. 1120.

Anghilleri Antonio di Celestino e Giuseppe, soldato, L. 630 — Rusconi Anna di Anghileri Celestino e Giuseppe, id., L. 630 — Invernizzi Pietro, di Abbondio, id., L. 630 — Bruschi Andrea di Ulderico, id., L. 630 — Sposito De Lucia Lorenzo di Antonio, id., L. 630 — Valaperta Giovanna di Marelli Ambrogio, id., L. 630 — Aurino Andrea di Antonio, id., L. 630 — Friscia Carmela di Sutera Giuseppe, id., L. 630 — Parodi Giuseppe di Agostino, caporal maggiore, L. 840 — Sforza Benedetta di Canaletti Pietro, soldato, L. 630 — Tatto Filippo di Giuseppe, id., L. 315 — Mulotti Pietro di Emilio, sergente, L. 1120 — Annoni Maria di Coira Aurelio, soldato, L. 680 — Tagliaferri Maria di Ciaranfi Cesare, id., L. 630.

Augusti Veturio di Dante, soldato, L. 510 — Calvani Federico di Giuseppe, id., L. 630 — Maneglia Ottavio di Giovanni, caporale, L. 840 — Nibietta Giovanni di Bernardo, id., L. 840 — Naclerio Giuseppe di Ferdinando, soldato, L. 630 — Rutigliano Francesca di De Marco Vincenzo, id., L. 680 — Attanasio Teresa di Formicola Ciro, id., L. 630 — Arrigoni Tabacchini Giuseppa di Invernizzi Carlo, id., L. 630 — Salvadorini Pietro di Faustino, id., L. 630 — Ampolo Raffaela di Miglietta Salvatore, id., L. 630 — Gallo Clementina di Bego Enrico, id., L. 630 — Castoro Vito di Domenico, id., L. 630 — Maestripieri Maria di Cocchi Pietro, caporale, L. 840 — Iorio Concetta di De Cicco Giuseppe, soldato, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

BRUXELLES, 14. — La *Libre Belgique* dice che il Gran quartiere generale belga ha intrapreso conferenza col Gran quartiere generale britannico allo scopo di sostituire con truppe belghe le truppe inglesi che occupano la regione di Malmedy.

ZURIGO, 14. — Si ha da Budapest: Il comunicato ufficiale dice:

I reggimenti di fanteria ungherese 46 e 101 e il reggimento cacciatori di Budapest 53, coll'appoggio dell'artiglieria, continuarono l'attacco a nord di Salgotarjan incalzando il nemico. Essi si impadronirono di Fulek e delle antiche posizioni tra Fulek e Szecsen, lungo l'Ipoly. Abbiamo guadagnato pure terreno ad est di Salgotarjan.

A nord di Eger, cedendo sotto la pressione dei ceki superiori di numero, le nostre truppe si ritirarono su nuove posizioni.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 14. — Il *Daily Mail* scrive:

Il Consiglio dei Dieci, dopo avere delimitato le frontiere dell'Austria e dell'Ungheria, è occupato ora a redigere le clausole finanziarie da inserire nel trattato con l'Austria.

Sappiamo, a proposito della questione delle frontiere, che all'Italia verrà assegnato il Tirolo fino al passo del Brennero.

PARIGI, 14. — Il *Temps* dice:

Il Consiglio dei Quattro ha conferito nella mattinata con Loucheur, Mac Cormik e Crespi.

Secondo il *Temps*, benchè nessuna decisione sia stata presa circa la questione adriatica, che si continuerà a trattare nel pomeriggio, sembra che i tre capi di Governo siano disposti a considerare il problema sotto un nuovo punto di vista, tenendo conto della maggioranza italiana nella città di Fiume.

Il *Temps* dice che una Commissione, composta di Milner, Simon e De Martino, sarà incaricata di esaminare le soddisfazioni di ordine coloniale che l'Italia è in diritto di attendersi, in base al trattato di Londra, il quale provvede che nel caso in cui la Francia e la Gran Bretagna aumentassero i loro domini coloniali in Africa a spese della Germania, l'Italia potrebbe reclamare equi compensi in Eritrea, nella Somalia, nella Libia e nelle colonie confinanti della Francia e dell'Inghilterra.

VERSAILLES, 14. — Il conte Brockdorff Rantzau ha rimesso ieri sera al colonnello Henry una nuova nota per i capi dei Governi alleati.

Un addetto per gli affari esteri ha preso in consegna il documento.

BASILEA, 14. — Si ha da Berlino: Una nota ufficiosa da Versailles dice:

Ieri all'Hôtel des Reservoirs, Brockdorff ha dato comunicazione di tre note che ha consegnato a Clémenceau.

Nel fare tale comunicazione, Brockdorff ha dichiarato che il trattato di pace, nella sua forma attuale, era inaccettabile e non poteva essere firmato da parte della Germania. Tale trattato, egli ha detto, è ineseguibile, e la Delegazione non potrebbe firmare che ciò che si propone di eseguire.

Il presidente dei ministri, ha soggiunto Brockdorff, nel suo discorso all'Assemblea nazionale ha ammesso lo stesso punto di vista, ed ha approvato l'atteggiamento della Delegazione tedesca. La Delegazione si sforzerà di migliorare il trattato in modo che la firma sia possibile.

Brockdorff ha concluso dicendo che fa assegnamento sulla collaborazione attiva di tutti i membri della Delegazione.

Tali dichiarazioni sono state approvate da tutti i presenti.

PARIGI, 14. — La Delegazione tedesca ha consegnato tre altre note di carattere più generale di quelle precedenti.

Una di esse tratta della ripercussione delle clausole del trattato di pace sulla situazione generale economica della Germania; un'altra protesta contro la mancata applicazione dei principi di Wilson; l'ultima impugna il principio delle riparazioni, pur dichiarando che la Germania è pronta a sottoscriverVi.

PARIGI, 14. — Il Consiglio dei quattro capi di Governo ha discusso oggi i problemi economici ed ha fra l'altro esaminato il progetto elaborato dal Consiglio supremo economico circa le misure che converrebbe prendere nel caso in cui i plenipotenziari tedeschi si rifiutassero di firmare i preliminari di pace. Vari esperti economici, Loucheur, Crespi e Mac Cormik assistevano alla seduta.

I cinque ministri degli affari esteri delle grandi potenze si sono riuniti nel pomeriggio al Quai d'Orsay. Numerosi argomenti erano all'ordine del giorno. È stato affidato al ministro Pichon il còmpito di decidere circa la procedura che deve seguire la Commissione incaricata di esaminare la revisione dei trattati del 1839 e di procedere alla audizione dei delegati belgi ed olandesi.

Quanto ai prigionieri di guerra russi in Germania, è stato appro-

vato in massima il loro rimpatrio, ma soltanto se diretti in quei territori ove è certo potranno trovare approvvigionamenti. Quanto poi al mantenimento dell'ordine nello Schleswig durante il periodo dello sgombero da parte delle truppe tedesche e durante il plebiscito, è stato deciso di affidarne la cura alla marina inglese.

Infine il Consiglio ha adottato una clausola ai termini della quale l'Austria e l'Ungheria si impegneranno ad accettare le disposizioni che saranno date agli alleati circa il territorio della Galizia.

SAINT-GERMAIN, 14. — I plenipotenziari austriaci sono giunti alle ore 17,55.

SAINT-GERMAIN, 14. — All'arrivo della Delegazione austriaca erano presenti numerosi giornalisti e fotografi alleati.

Il treno è entrato nella stazione alle 17,50. Ne è disceso per primo Renner. Il suo aspetto era sorridente.

Il prefetto del dipartimento lo ha salutato a nome del Governo, dicendo: « Sarete ricevuto con la cortesia che è una tradizione francese ». Indi il prefetto ha presentato a Renner il comandante Bourgeois, che avrà l'incarico di mantenere le relazioni fra la Delegazione e i Governi alleati.

Renner si è rammaricato di non poter esprimersi in francese ed ha detto poi in tedesco: « Vi ringrazio dell'amichevole accoglienza. È la prima volta che vengo in Francia. Spero che condurrò a termine il mio compito con un cuore così lieto come quello che porto tra voi ». I plenipotenziari sono poi usciti dalla stazione e sono saliti in automobili che li hanno condotti nelle ville ove soggiorneranno e ove sono giunti senza incidenti.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, la Missione polacca, composta del generale Kenthevski, dei capitani Pogorski e Legatovicz e del tenente Kukovski.

Le corrispondenze per la Germania e l'Ungheria. — Sino a nuovo avviso, le corrispondenze per la Germania e l'Ungheria, eccezione fatta per le località occupate dagli alleati, non hanno corso.

Tuttavia, siffatte corrispondenze potranno essere inviate a persone o ditte intermediarie, residenti in paesi neutri, che ne curino l'ulteriore corso.

False informazioni sui monopoli. — Il Ministero delle finanze comunica:

« Persistendosi a pubblicare pretese informazioni relative alla applicazione di questo o di quel monopolio, il Ministero delle finanze ancora una volta avverte il pubblico che nessuna notizia in argomento può essere ritenuta attendibile se non comunicata direttamente dall'Amministrazione, in base alle deliberazioni del Governo ».

Smentita a sperperi di generi alimentari. — Il Ministero degli approvvigionamenti comunica:

« Un giornale di Roma ha denunziato sperperi inauditi di generi alimentari, che sarebbero avvenuti da qualche tempo nel porto di Venezia.

Per la parte che lo riguarda, il Ministero degli approvvigionamenti può affermare, senza timore di smentita, che neanche un chilo di carne suina o lardo fu lasciato avariare.

Pur avendo a tempo fittato, per prudenza, due celle frigorifere, non è stato ancora necessario occuparle, essendo quasi esauriti nel deposito di Venezia la carne suina ed il lardo, che giornalmente si spediscono nei vari centri di consumo ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni.* — Wedgwood chiede se l'attenzione del Governo è stata richiamata sulla notizia giunta da Stoccolma, secondo la quale l'intesa preparerebbe contro Pietrogrado operazioni navali e militari, la cui base sarebbe Helsingfors; se vi è qualche fondamento in questa notizia; se la squadra britannica ha ricevuto l'ordine di dirigersi verso Helsingfors; se si considera la questione di operazioni in collegamento con la Finlandia o con qualsiasi altro Governo controrivoluzionario.

Bonar Law risponde: La mia attenzione fu effettivamente attirata da questa notizia. La prima e la seconda parte dell'interrogazione sono, io credo, esatte; la terza è inesatta.

Wedgwood chiede: Dobbiamo comprendere con ciò che il Governo britannico si prepara ad operazioni navali e militari contro Pietrogrado, malgrado la dichiarazione fatta giorni sono dal primo ministro?

Bonar Law risponde: Sta il fatto che una squadra britannica è disponibile; ma nessuna disposizione di tale natura è stata presa. È evidente che se qualche cosa di simile fosse in preparazione, sarebbe impossibile dirne qualche cosa.

Wedgwood chiede ancora se deve comprendere che il Governo non si legherà per partecipare ad un attacco con Pietrogrado in cooperazione con la Finlandia o col generale Mannerheim, senza che la Camera dei Comuni abbia conoscenza delle operazioni.

Bonar Law risponde: Non posso dare tale assicurazione; posso dire che finora non è stato considerato nessun progetto specifico di questo genere.

COPENAGHEN, 14. — Le due Camere riunite in seduta segreta hanno discusso la situazione creata dalle condizioni di pace circa lo Schleswig.

Esse hanno approvato una mozione in cui si dice che il Parlamento insiste sulle sue dichiarazioni del 23 ottobre 1918 e sui voti circa le zone di plebiscito dello Schleswig, espressi alle potenze alleate ed associate dalla delegazione del Parlamento, rappresentante tutti i partiti, e dai rappresentanti delle associazioni degli elettori danesi dello Schleswig.

Il Parlamento è sempre di opinione che un plebiscito sulla base di questi voti darà migliori garanzie per l'avvenire nazionale del popolo danese.

ZURIGO, 14. — Si ha da Vienna: Sembra che la posizione dei comunisti si sia rafforzata in seguito all'arresto delle offensive romena, serba e ceka.

Nei villaggi le guardie rosse fucilarono numerosi contadini che rifiutavano di aderire al comunismo e sembra che Bela Kun perda il controllo sui suoi aderenti e che il potere passi gradatamente nelle mani degli estremisti.

Si ha da Monaco di Baviera:

Un proclama del ministro dell'interno dichiara senza valore tutte le ordinanze e tutti i decreti di nomine emessi dal Governo del Consiglio dal 7 aprile, non confermati dal Governo dello Stato libero di Baviera.

Si ha da Kempten (Baviera):

Le truppe del Governo sono giunte martedì ed hanno occupato gli edifici pubblici. I membri del Consiglio degli operai e dei soldati sono stati arrestati. È stata proclamata nella città la legge marziale.

BASILEA, 14. — Si ha da Vienna:

I giornali dicono che ieri il dottor Genola si è presentato alla biblioteca di Corte domandando la consegna di quattordici preziosi manoscritti e di trenta preziosissimi documenti stampati, antichissimi, affermando che essi avevano già appartenuto a Trento.

La consegna è stata rifiutata dal direttore della biblioteca. Il dottor Genola ha dichiarato che si sarebbe ripresentato oggi.

Secondo informazioni da Innsbruck ai giornali, la Commissione italiana per l'armistizio avrebbe emesso varie pretese sulle collezioni di Innsbruck.

I giornali rilevano che secondo i commenti non ancora confermati dei giornali parigini sulle condizioni di pace all'Austria tedesca, i timori con i quali si attendevano tali condizioni sono fondati, e che la pace, a somiglianza di quella dettata per la Germania, sarà una pace di distruzione, che l'Austria tedesca non potrebbe firmare.

Si ha da Stoccarda: Il Governo del Würtenberg ha diramato un appello contro la pace di violenza, ricordando le condizioni nelle quali la Germania chiese l'armistizio ed unendo la voce a quella degli altri Stati per protestare contro le condizioni di pace.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*